



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 101

Del 16 dicembre 2024

**OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE
ARCANGELO DI SCARMAGNO – ATTO DI INDIRIZZO.**

Nell'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** presso la sede municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Sindaco	X	
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
Totale		3	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **PORCINO Dr. Giovanni**.

Il Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE
ARCANGELO DI SCARMAGNO – ATTO DI INDIRIZZO.**

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2024/2026;

VISTO l'articolo 12 della Legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni di qualunque genere ad enti associazioni, gruppi e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2024;

CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta di contributo straordinario da parte della Chiesa di San Michele Arcangelo di Scarmagno (TO) per i lavori di ristrutturazione del tetto e consolidamento delle parti interne;

RICHIAMATO l'articolo 4 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, che recita:

- 1) *Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale e umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.*
- 2) *Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto e svolgere la relativa attività in maniera continuativa”;*

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1, del medesimo Regolamento, che recita: “*I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:*

- a) *Incentivazione pratica sportiva tra i giovani;*
- b) *Valorizzazione del tessuto economico e sociale;*
- c) *Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente;*
- d) *Arricchimento culturale con particolare interesse locale;*
- e) *Mantenimento dei valori storici e tradizionali anche a carattere religioso;*
- f) *Sostegno umanitario in caso di calamità;*
- g) *Promozione e prevenzione sociale e assistenziale;*
- h) *Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune”;*

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, del Regolamento citato, che recita: “*Le domande di ammissione ai benefici straordinari (ovvero quelli che esulano dalle attività ordinarie), sottoscritte dall'interessato o dal legale rappresentante, dovranno essere presentate all'Ente, corredate:*

- a) *da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;*
- b) *dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;*
- c) *dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti”;*

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 3, del Regolamento citato, che recita: *“I contributi straordinari vengono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. L' ammontare della somma da destinare annualmente ai contributi straordinari sarà stabilito dalla stessa Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità delle risorse di bilancio, sulla base del criterio dell'aderenza alle finalità di cui al comma 3, della valutazione dell'interesse pubblico ed all'opportunità in relazione alle risorse disponibili nell'ambito di quelle destinate ai contributi, nonché in relazione a quanto indicato al successivo articolo 8”*;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, del Regolamento citato, che recita: *“I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:*

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;*
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato”*;

CONSIDERATO che, sulla base delle disponibilità delle risorse di Bilancio, questa Amministrazione Comunale, sussistendo le condizioni legittimanti sopra richiamate, riferibili alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), e sulla base dell'interesse pubblico alla promozione della socialità, della tutela delle tradizioni locali e religiose, nonché considerata la rilevanza territoriale dell'intervento proposto, per cui ha avuto luce a livello locale anche un comitato, intende procedere all'erogazione di un contributo economico di natura straordinaria per l'importo di Euro 8.000,00, corrispondente circa al 20% dell'intervento di risanamento previsto;

DATO ATTO CHE i contributi saranno liquidati in rapporto alle spese sostenute dalle Associazioni per lo svolgimento dell'attività, in base a documentati rendiconti giustificativi nei termini indicati dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO sulla proposta di Deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Di approvare l'indirizzo, sussistendo le condizioni legittimanti di cui in narrativa, riferibili alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, e sulla base dell'interesse pubblico alla promozione della socialità e della tutela delle tradizioni locali e religiose nonché considerata la rilevanza territoriale dell'intervento proposto, per cui ha avuto luce a livello locale anche un comitato, di esprimersi favorevolmente alla concessione di un contributo economico di natura straordinaria, per l'importo di massimi Euro 8.000,00, a beneficio della favore della Chiesa di San Michele Arcangelo di Scarmagno (TO);

Di dare atto che i contributi da destinare alle finalità in oggetto saranno liquidati a fronte delle spese sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, in base a documentate rendicontazioni;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché provveda agli adempimenti conseguenti;

Di subordinare l'efficacia dell'indirizzo espresso all'entrata in vigore del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni di qualunque genere ad enti associazioni, gruppi e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2024;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di rito,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza dare tempestiva attuazione a quanto deliberato.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GRASSINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000), e contestualmente trasmessa in elenco:

ai capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale 20/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 16/12/2024

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 20/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
PORCINO Dr. Giovanni